COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA - UFFICIO TRIBUTI

Aliquote e Detrazioni I.M.U. Anno 2018

1-Aliquote e detrazioni anno 2018:

- aliquota ordinaria 1,06%
- abitazione principale dei soggetti residenti e dimoranti (immobili Categorie Catastali A/1, A/8, A/9) unitamente alle pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate 0,50%
- immobili classificati nelle categorie catastali C/1, A/10, D 1,00%
- detrazione abitazione principale (Categorie Catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze come sopra Indicate € 200,00

2-dall'anno 2014 era prevista l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) come descritto all'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3-dall'anno 2016 l'art. 1 L. n. 208/2015 *(Legge di Stabilità)* **ha previsto:**

- **l'esenzione IMU dei terreni agricoli montani** sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9/1993;
- **nell'esclusione dall'imposta prevista per le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, vengono incluse anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
- **viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile "***per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle applicazioni delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";*
- **la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E" è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;**

4-di dare atto che come da regolamento comunale si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, (art.10);

5-dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispetti Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

6-il versamento deve essere effettuato a mezzo mod. F24 pagabile presso tutti gli sportelli bancari e/o postali oppure utilizzando il bollettino di c.c.p. reperibile presso gli sportelli uffici postali. **Il versamento in acconto scade il 18 giugno 2018 - Il versamento a Saldo scade il 17 dicembre 2018;**

7-si specifica l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a € 12,00. In ogni caso l'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili;

8-Per poter usufruire dell'agevolazione prevista per gli immobili inagibili e/o inabitabili i soggetti passivi dovranno autocertificare l'inagibilità o inabitabilità entro la scadenza dei versamenti ordinari e per tutti gli anni in cui perdura lo stato di inagibilità o inabitabilità, dando atto che l'immobile trovasi in una delle fattispecie di cui all'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge n. 457/1978;

9-Per poter usufruire della riduzione dell'aliquota al 75% prevista dal comma 53 della L. n. 208/2015, per gli affitti stipulati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998, i contribuenti devono presentare apposita autocertificazione entro la scadenza dei versamenti ordinari, allegando copia del contratto di affitto concordato.

10- La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, oltre che nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente**,** anche nei seguenti casi:

- quando le pertinenze dell'abitazione principale siano in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7), per individuare l'unità pertinenziale che il soggetto passivo adibisce a pertinenza;
- nell'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando l'anziano o disabile acquisisce la residenza in istituti di ricovero permanente, dichiarando che l'immobile non risulta locato, per godere del beneficio dell'agevolazione per abitazione principale;
- nel caso che uno dei coniugi, non legalmente separati, stabilisca la residenza anagrafica e la dimora abituale in un immobile diverso situato nel territorio del Comune l'agevolazione spetterà a uno solo dei coniugi che sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione;
- nel caso dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispetti Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Alla dichiarazione deve essere allegata attestazione che specifichi che la pensione erogata rientri nei casi specifici previsti dalla Risoluzione n. 6/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- nel caso delle unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
- nel caso dell'assegnazione al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure quando sia variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; nel caso dell'immobile assegnato al socio studente universitario (anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica), **va indicata specificatamente la qualifica di "studente universitario"**;

N.B. Sul sito Internet al seguente indirizzo: www.comune.monteronidarbia.si.it - Percorso: Tributi - Calcolatore Tasi/Imu – Calcolatore – Vai al Calcolo Imu - si può agevolmente calcolare l'IMU dovuta e stampare anche il Mod. F24 per il versamento.